

# ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 68-A

## COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

### PROPOSTE DEL COMITATO DI REDAZIONE

COMPOSTO DEI DEPUTATI

Ruini, *presidente*; Amadei, Ambrosini, Bozzi, Calamandrei, Cevolotto, Colitto, Condorelli, Conti, Dossetti, Fuschini, Ghidini, Giolitti, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, Moro, Perassi, Reale Vito, Rossi Paolo, Targetti, Tosato, Uberti; Mortati, *relatore*

SUL

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

*nella seduta del 28 gennaio 1948*

Norme per la proponibilità dei giudizi e per le garanzie d'indipendenza  
della Corte costituzionale

*Seduta del 30 gennaio 1948*

#### DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

##### ART. 1.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel

#### DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

NORME SUI GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ  
COSTITUZIONALE E SULLE GARANZIE  
D'INDIPENDENZA DELLA CORTE CO-  
STITUZIONALE

##### ART. 1.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio

corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.

ART. 2.

La Corte costituzionale è la sola competente a giudicare della validità dei titoli dei membri della Corte stessa.

I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.

Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha una dotazione propria con stanziamento speciale nel bilancio del Tesoro e provvede in forma autonoma alla relativa gestione. Il trattamento dei membri della Corte è stabilito per legge.

ART. 3.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.

ART. 2.

Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica sia illegittimo in quanto invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge.

Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell'articolo 127 della Costituzione, anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza. L'azione è proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

ART. 3.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Soppresso.*

ART. 4.

*Identico.*